

**Allegato "D" al numero 83510/18466
di repertorio notaio Ivo GROSSO di Cuneo**

=====

REGOLAMENTO AMOS S.C.R.L.

Articolo 1

Principi e scopi della Società Consortile

Il Regolamento di cui al presente atto ha lo scopo di stabilire i criteri da adottarsi per l'applicazione dello statuto della società "AMOS S.C.R.L.", - di seguito denominata anche, per brevità, la "**Società Consortile**" -, la quale è pertanto retta, oltre che dalle disposizioni di tale statuto, dal presente Regolamento che vincola tutti i soci consorziati e forma parte integrante ed essenziale del contratto della Società Consortile.

Il presente Regolamento, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 11 lett. g) dello statuto sociale della Società Consortile, disciplina l'ammontare dei contributi ordinari a carico dei soci consorziati, le modalità e la periodicità del versamento, le regole ed i criteri di determinazioni di tali contributi ordinari, nonché il criterio di calcolo e di ripartizione dei corrispettivi dovuti dai soci consorziati alla Società Consortile a fronte dell'erogazione di servizi da parte della Società Consortile medesima.

Il presente Regolamento è comunque volto al perseguimento degli scopi sociali della Società Consortile, quali determinati dall'Articolo 2 del relativo statuto, a diretto vantaggio delle singole economie dei soci consorziati.

Tali scopi presuppongono che la Società Consortile svolga la sua attività in via esclusiva a favore dei soci consorziati.

Articolo 2

Servizi erogati dalla Società Consortile

I servizi erogati dalla Società consortile a favore dei soci consorziati (di seguito, i "**Servizi**") riguardano, alla data di approvazione del presente Regolamento, quanto indicato nell'oggetto sociale riportato nello Statuto della Società Consortile.

Altri settori di attività potranno aggiungersi, in risposta ad esigenze dei soci consorziati e/o in linea con nuove competenze eventualmente acquisite nell'ambito della Società Consortile.

L'erogazione dei Servizi costituisce l'oggetto di appositi contratti di servizio tra la Società Consortile, da una parte, e ciascuno dei soci consorziati, dall'altra parte. Tali contratti disciplinano i contenuti dei Servizi stessi, i criteri e le modalità di erogazione nonché i corrispettivi dovuti dai soci consorziati alla Società Consortile, in conformità ai principi di seguito stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 3

Corrispettivi dei Servizi

La Società Consortile, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi contratti di servizio, eroga ai soci consorziati i Servizi a fronte del pagamento, da parte di tali soci consorziati, di corrispettivi ivi determinati nel rispetto dei seguenti principi.

#p#

Dal momento che - secondo quanto stabilito, dall'art. 10, comma 2 del Testo Unico dell'Iva (D.p. r. 633/1972) - "*... i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse*" i corrispettivi dei Servizi dovuti alla Società Consortile dai soci consorziati non possono superare i costi sostenuti e imputabili all'erogazione di tali Servizi.

A tale fine, la Società Consortile si avvale di un sistema di rendicontazione periodica ai soci consorziati dei suddetti costi, intendendosi per tali i costi consuntivi effettivamente rilevati.

I costi sostenuti ed imputabili all'erogazione dei servizi, che devono risultare competitivi con riferimento al mercato, si distinguono in:

(a) costi diretti: sono i costi che presentano una relazione immediata e diretta con ciascun Servizio e pertanto ad esso vengono analiticamente e oggettivamente attribuiti (il Servizio è il centro di costo);

(b) costi indiretti: sono i costi che pur non essendo riconducibili al processo di produzione di un singolo Servizio, vi concorrono in una proporzione non immediatamente determinabile rispetto all'ammontare dei costi totali. Essi comprendono ad esempio i costi afferenti alle strutture di governo e coordinamento aziendale nonché le spese generali relative all'attività di erogazione dei Servizi nel loro complesso (ad esempio, le spese di segreteria, di amministrazione e di cancelleria, parte della spesa per information technology, ecc...). L'imputazione dei costi indiretti viene effettuata sulla base del rapporto fra i corrispettivi dovuti dai singoli Soci e il totale dei corrispettivi complessivamente dovuti;

(c) costi per destinazione: si tratta di costi sostenuti a fronte di attività per la realizzazione di iniziative progettuali straordinarie. Tali costi sono afferenti alle attività di valenza strategica aventi uno scopo specifico, una durata predeterminata ed un gruppo di lavoro ad esse dedicato *ad hoc*. Tali costi non rientrano nel processo di ripartizione, ma vengono fatturati al singolo socio consorziato per il quale è stata realizzata l'iniziativa progettuale straordinaria.

Articolo 4

Ripartizione dei corrispettivi dei Servizi

Il meccanismo di ripartizione dei costi sostenuti dalla Società Consortile per l'erogazione dei Servizi si basa sulle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate (Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 08/05/2009 n. 23).

In virtù del già richiamato principio, da ultimo statuito dalla Legge Finanziaria 2008, secondo il quale i corrispettivi non debbono superare i costi sostenuti dalla Società Consortile per l'erogazione dei Servizi, i costi ripartiti nel rispetto del meccanismo di seguito disciplinato costituiscono pertanto i corrispettivi dovuti da ciascun socio consorziato alla Società Consortile a fronte dell'erogazione dei Servizi medesimi.

L'imputazione dei costi indiretti viene effettuata sulla base del rapporto fra i corrispettivi dovuti dai singoli Soci e il totale dei corrispettivi complessivamente dovuti.

Pertanto, in ossequio di tale principio, si applica la seguente formula:

Fatturato totale (FT) = costi generali (CG) + costi diretti totali (CD)

Fatturato singolo socio (FS) = costi generali singolo socio (CGS) + costi diretti singolo socio (CDS)

Sostituisco a CGS la formula $FS/FT * CG$

##

$$FS = FS/FT * CG + CDS$$

svolgendo la formula si ha:

$$FS - FS/FT*CG = CDS$$

$$FS (1CG/FT) = CDS$$

$$FS = CDS / 1 - (CG / FT)$$

quindi

$$CGS = FS - CDS$$

Articolo 5

Modalità e periodicità di versamento dei corrispettivi

Il processo di determinazione dei corrispettivi dei Servizi a carico dei soci consorziati, calcolati e ripartiti ai sensi del precedente Articolo 3, si articola temporalmente nelle seguenti fasi:

- definizione del *budget* preventivo a carico di ciascun socio consorziato e ripartizione per ogni "commessa" determinato in fase di definizione del *budget* di spesa e di definizione del conto economico previsionale della Società Consortile, adottando il meccanismo di ripartizione previsto dal precedente Articolo 3;
- monitoraggio continuo attraverso *verifiche periodiche* e *preconsuntivo semestrale*;
- al termine di ciascun esercizio, rilevazione a consuntivo dei costi effettivamente sostenuti dalla Società Consortile e degli assorbimenti effettivi rilevati con conseguente determinazione dei conguagli.

Fermo restando che la determinazione dei conguagli avviene a consuntivo, la rilevazione dei costi effettivamente sostenuti viene comunque compiuta con cadenza almeno semestrale, in modo da consentire con tale periodicità le analisi di efficienza nel sostenimento dei costi, monitorare la qualità dei servizi nonché controllare l'andamento dei corrispettivi dovuti dai soci consorziati.

I corrispettivi, conformemente a quanto stabilito nei contratti di servizio in essere tra la Società Consortile e ciascun socio consorziato, verranno fatturati a ciascun socio consorziato in un'unica soluzione all'inizio di ciascun esercizio finanziario, nella misura dei costi stimati nella fase di definizione del budget preventivo. I pagamenti dei corrispettivi verranno effettuati secondo quanto stabilito nei contratti di servizio.

A seguito delle verifiche periodiche, sono possibili eventuali revisioni in corso d'anno a fronte di significative modifiche del *budget* preventivo, con conseguente adeguamento della fatturazione.

Al termine del relativo esercizio, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Società Consortile e degli assorbimenti rilevati a consuntivo, vengono determinati gli eventuali conguagli, sempre nel rispetto dei criteri e del meccanismo disciplinati dai precedenti Articoli del presente Regolamento.

Articolo 6

Contributi a carico dei soci consorziati

[##](#)

Sono previsti contributi a carico dei soci consorziati in caso di investimenti siano questi *materiali* o spese sostenute per l'attività di *studi*.

Nel caso in cui gli investimenti così definiti possano essere utili a tutti i consorziati, tali spese verranno ripartite fra i soci in funzione dei corrispettivi.

Nel caso di investimenti destinati specificatamente a servizi erogati a favore di singoli soci consorziati, tale esborso dovrà essere ripartito solamente fra tali soci.

L'Articolo 10 dello statuto sociale della Società Consortile, dispone che *"I soci, a copertura delle spese di gestione, possono essere chiamati a versare un contributo annuo in misura proporzionale all'entità dei servizi ricevuti dalla società, determinati in base al regolamento interno con riferimento all'ammontare, alle modalità ed alla periodicità dei versamenti"*.

In attuazione della succitata disposizione statutaria, l'Assemblea dei Consorziati, su proposta e relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera l'obbligo di versamento di contributi a carico dei soci stessi.

Tale relazione deve contenere:

- (i) l'indicazione dell'ammontare complessivo della richiesta;
- (ii) un'approfondita descrizione della loro natura e delle cause che l'hanno determinata;
- (iii) l'importo complessivo dei contributi richiesti ai soci consorziati al fine di appianare le perdite;
- (iv) la quota di tale importo complessivo a carico di ogni singolo socio consorziato;
- (v) le misure da intraprendere per evitare il ripetersi della fattispecie.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, ciascun socio consorziato sarà tenuto a contribuire in misura da stabilirsi in base alla tipologia della perdita che ha causato la richiesta di contributo.

I soci consorziati devono procedere a versare nella casse della Società consortile la quota di contributi a carico di ciascuno di essi, come stabilito dalla deliberazione assembleare. I contributi così versati rimangono definitivamente acquisiti nel patrimonio della Società Consortile, senza possibilità di ripetizione.

Cuneo, 27 luglio 2010.

In originale sottoscritto da:

Maurizio Giuseppe Grosso

Ivo Grosso notaio